

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI , 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. – Comitato Interregionale

### RIUNIONE VENERDÌ 28 GENNAIO 2011

**1) Ricorso U.S. PIANESE A.S.D.**

avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 inflitta alla reclamante seguito gara Sporting Terni/Pianese del 9.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 12.1.2011)

**PARZIALMENTE ACCOLTO**, e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda ad €1.000,00

**2) Ricorso F.C. TURRIS 1944 A.S.D.**

avverso la sanzione della squalifica del campo per 2 gare effettive da scontarsi in campo neutro a porte chiuse, inflitta alla reclamante seguito gara Turris/Ebolitana del 16.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 97 del 17.1.2011)

**RESPINTO**

**3) Ricorso A.S.C.D. EBOLITANA 1925**

avverso la sanzione della squalifica del campo per 3 gare effettive da scontarsi in campo neutro a porte chiuse con decorrenza immediata inflitta alla reclamante seguito gara Turris/Ebolitana del 16.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 97 del 17.1.2011)

La C.G.F. preso atto della **RINUNCIA** dichiara estinto il giudizio

**4) Ricorso S.G. GALLARATESE A.S.D.**

avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calciatore Righi Luca Davide seguito gara Settimo Calcio Gallaratese del 19.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 20.1.2011)

La C.G.F. preso atto della **RINUNCIA** dichiara estinto il giudizio

**5) Ricorso A.S.C.D. EBOLITANA 1925**

avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore Toscano Gaetano seguito gara Turris/Ebolitana del 16.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 97 del 17.1.2011)

**RESPINTO**

**6) Ricorso ROVIGO CALCIO**

avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitta al calciatore Zanardo Paolo seguito gara Rovigo Calcio/Torviscosa del 9.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 12.1.2011)

**RESPINTO**

## **7) Ricorso ASD HINTERREGGIO**

**con richiesta di procedimento d'urgenza** avverso la sanzione della squalifica per 1 gara effettiva inflitta al calciatore La Canna Mario seguito gara Hinterreggio/Casertana Calcio del 23.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 104 del 26.1.2011)

La C.G.F.,

- visti gli atti;
- sentito a chiarimenti l'Arbitro;
- rilevata l'erroneità dell'ammonizione del n. 11 La Canna Mario,
- rilevato, altresì, che giusto destinatario dell'ammonizione risulta essere il n. 9 Picci Antonio;
- accertato, quindi, lo scambio di persona,

**ANNULLA** la delibera impugnata e **RINVIA** gli atti al Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale per i provvedimenti di competenza